

ca 14133/05

9032/05

N. 204503/04 R.G.A.C.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO

nella persona del Giudice dr. Alessandro Coco, all'udienza
del 12/5/65 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle causa iscritta al n. 204503/04 R.G.A.C. del Tribunale
di Roma, e promossa

DA

OMISSIS

tutti eletti
dom.ti in Roma, v. Lacedonia 26, presso lo studio dell'Avv.
S. D. Amendola che li rappresenta e difende giusta procura
in atti

- ricorrenti -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
in persona del Ministro p. t., MINISTERO DELLA SALUTE, in
persona del Ministro p. t., PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI, in persona del Presidente p. t., UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA", in persona del Magnifico
 Rettore p. t., tutti ex lege domiciliati in Roma, via dei
Portoghesi 12, c/o l'Avvocatura Generale dello Stato che li
rappresenta e difende ex lege

- resistenti -

CONCLUSIONI: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato i nominati in epigrafe, tutti borsisti presso l'Università degli Studi resistente, chiedevano il riconoscimento all'inquadramento a titolo di C.F.L. previa applicazione della normativa comunitaria in materia di specializzandi con tutte le conseguenze economiche del caso o, in subordine, il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni loro causati dalla mancata attuazione da parte dello Stato italiano della direttiva 93/16/CEE e successive in materia.

Si costituivano in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato le amministrazioni resistenti chiedendo a vario titolo il rigetto dell'avversa domanda.

Superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e decisa previo deposito di note conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Invero in materia, a seguito della pronuncia del Cons. Stato (sent. n. 735/94 IV sez.) che, pur riconoscendo il diritto alla corresponsione della borsa di studio, lo ha subordinato alla sussistenza di precise condizioni, quali la frequenza di un corso di specializzazione per l'intera durata del corso legale del ciclo di formazione, l'impegno di servizio a tempo pieno e l'inibizione di qualsiasi attività libero-professionale esterna, è intervenuta la legge 370/99 che all'art. 11 ha stabilito che il diritto alla corresponsione delle borse di studio è subordinato all'accertamento da parte del M.I.U.R. delle medesime condizioni stabilite dalla decisione del Cons. Stato ed ha fissato nel contempo l'ammontare delle stesse in lire tredici milioni annue senza accessori. Anche la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nella causa C-131/97 del 25/2/99, pur riconoscendo a carico delle Amministrazioni statali l'obbligo di retribuire in maniera adeguata i periodi di formazione dei

medici specialisti, ha ritenuto tuttavia che, tra l'altro, tale obbligo si impone unicamente per le specialità mediche comuni a tutti gli Stati membri o ad almeno due di essi, menzionate agli artt. 5 o 7 della Direttiva del Consiglio 16/6/75, 75/362/CEE.

Tali le ragioni del rigetto del ricorso.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

DISPOSITIVO

rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.

Roma, 12/5/05

IL GIUDICE

Allor

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 12 MAG. 2005
IL CANCELLIERE CI
Zodiaco Gaetano
Z



IL CANCELLIERE CI
Gaetano Zodiaco
Z